



Ord. 4043viab - 2023

10 luglio 2023

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale nr 35/2019 il Comune di Monza ha ricompreso nella vigente Zona a Traffico Limitato via Spalto Piodo.

Premesso altresì che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 270/2014, il Comune di Monza ha approvato la disciplina delle modalità di accesso e transito alla Zona a Traffico Limitato, individuando le categorie autorizzate ad accedere e transitare in ZTL;
- il Comune di Monza ha installato, a salvaguardia della Zona a Traffico Limitato, un sistema di rilevazione automatica con videocamere degli accessi non autorizzati alla ZTL e che, a tale scopo, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto prescritta dall'art. 1 del D.P.R. n. 250/1999;
- il MIMS, con Decreto Dirigenziale nr prot. 205961/2019 ha autorizzato il Comune di Monza all'installazione ed esercizio dell'impianto per la rilevazione dell'accesso dei veicoli alle zone a traffico limitato di via Spalto Piodo.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 180 del 17 aprile 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 270 del 19 giugno 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 126 del 16 aprile 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 35 del 21 febbraio 2019.

Rilevato l'indotto di traffico che circola in via C. Colombo e in p.zza G. Cambiagli, considerata finanche la prossimità dell'area al centro storico e la disciplina viabilistica attualmente in vigore nel comparto.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza all'incolumità degli utenti della strada, prevedendo la sospensione della ZTL in s.to Piodo.

Richiamate:

- l'ordinanza nr 3960/2020 (atti nr prot. gen. 82064/2020) per una temporanea sospensione;
- l'ordinanza nr 38/2022 (atti nr prot. gen. 39504/2022)
- l'ordinanza nr 42/2022 (atti nr prot. gen. 41748/2022) che ampliava la sospensione sino alle ore 17:00
- l'ordinanza nr 4025 (atti nr prot. gen. 51085/2023) che provvedeva allo spegnimento del varco nella sola giornata del sabato

Richiamato altresì in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ravvisata la necessità di adottare un provvedimento definitivo relativo alla sospensione della ZTL di s.to Piodo, per le motivazioni in premessa.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

in deroga all'ordinanza nr 3960/2020 (atti nr prot. gen. 82064/2020) è sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente al varco di s.to Piodo.

Nel tratto in questione è istituito il limite di velocità fissato in 30km/h a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 comma 1 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.